



*Milano – Roma – Bruxelles*

---

**Circolare**

*Fiscale*

n. 2/2009

## **Abrogazione del Libro Soci nelle SRL**

## 1. Premessa

Con la L. 28 gennaio 2009, n. 2, che ha convertito con modifiche il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, è stata disposta la soppressione del libro soci per le società a responsabilità limitata, con conseguente modificazione degli articoli del codice civile che ad esso facevano riferimento (cfr. tabella sinottica allegata). L'abrogazione risponde all'intento di ridurre i costi amministrativi a carico delle imprese.

Per gli amministratori di società viene quindi meno l'obbligo di istituire, compilare ed aggiornare il libro soci. Tutti gli effetti pubblicitari che fino ad oggi si producevano con l'iscrizione nel libro soci saranno sostituiti dal deposito dell'atto nel registro delle imprese.

La disposizione in esame si applica alle società a responsabilità limitata ed alle società consortili a responsabilità limitata, ma non ad altre forme giuridiche.

In un'ottica operativa va evidenziato che le disposizioni abrogative entrano in vigore dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione (30 marzo 2009).

## 2. La comunicazione al registro delle imprese

**Entro il 30 marzo** gli amministratori delle società a responsabilità limitata devono depositare, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro soci.

In caso di comunicazione oltre tale termine, si perderà il beneficio dell'esenzione dal pagamento dalle imposte e tasse dovute, compreso il diritto di segreteria, e si incorrerà nella sanzione pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro prevista dall'art. 2630 c.c. per il caso di tardiva presentazione di comunicazioni presso il registro delle imprese.

La dichiarazione da parte degli amministratori deve essere fatta per via telematica, mediante l'uso della firma digitale in forza dell'obbligo contenuto nell'art. 31, comma 2, della L. 24 novembre 2000, n. 340.

L'Unioncamere - con nota esplicativa n. 2453 dell'11 febbraio 2009 - ha chiarito che la dichiarazione va fatta telematicamente utilizzando i moduli già in vigore<sup>1</sup>. Per il futuro è inoltre allo studio una modifica della modulistica che integri, nelle informazioni da

---

<sup>1</sup> Si tratta del MODULO INT. S da allegare al MODULO B, con l'indicazione, nel quadro Note che trattasi di "dichiarazione ai sensi dell'art. 16, comma 12 undecies, della L. 28 gennaio 2009, n. 2".

produrre al registro delle imprese, anche quei dati oggi presenti nel libro soci e non previsti tra le notizie acquisite nel registro.

Riteniamo che, poiché la norma parla di “*dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro soci*”, la comunicazione di che trattasi deve avvenire solo qualora le risultanze al registro delle imprese non collimino con quelle del libro soci.

È obbligo degli amministratori verificare con la massima attenzione la corrispondenza tra i dati riportati nella comunicazione di “allineamento” al registro delle imprese e quanto risulta dal libro soci. Il controllo effettuato dall’ufficio sarà infatti un controllo meramente formale.

### 3. Effetti dell’abolizione del libro soci

Si riassumono nel seguito gli effetti delle modifiche al codice civile conseguenti l’abolizione del libro soci, con segnalazione di alcuni problemi che questa “semplificazione” potrebbe comportare.

#### ➤ **Trasferimento quote di S.r.l.**

Prima dell’intervento abrogativo in esame, il trasferimento delle partecipazioni delle S.r.l. aveva effetto nei confronti della società solo dal momento dell’iscrizione nel libro soci. Tale iscrizione era eseguita dagli amministratori dietro esibizione del titolo da cui risultavano l’avvenuto trasferimento nonché l’adempimento dell’obbligo di deposito nel registro delle imprese.

Con l’abrogazione del libro soci, è ora sufficiente l’atto di cessione (con atto notarile o con la nuova procedura con firma digitale) ed il successivo deposito nel registro delle imprese.

Tale semplificazione potrebbe ingenerare problemi in presenza di statuti che prevedono clausole limitative al trasferimento di partecipazioni (riserva di gradimento, clausole di prelazione, clausole di intrasferibilità). Gli amministratori, infatti, potevano rifiutare l’iscrizione nel libro soci ad atti di trasferimento intervenuti in violazione delle prescrizioni statutarie. L’abrogazione del libro soci rende inattuabile tale controllo ed il trasferimento ha comunque effetto nei confronti della società dal momento del deposito. Sarebbe opportuno un intervento che indichi i rimedi da adottare in ipotesi del genere.

#### ➤ **Diritti del nuovo socio**

Il nuovo socio, per far valere i propri diritti nei confronti della società, non deve più chiedere l’iscrizione nel libro soci, ma è sufficiente che dimostri di essere in

possesto dell'atto di acquisto e della ricevuta dell'avvenuto deposito dello stesso (da parte del notaio o del commercialista) nel registro delle imprese.

Questo impegna gli amministratori ad un costante monitoraggio del registro delle imprese, onde verificare i nominativi dei soci da convocare per le assemblee, i loro indirizzi, etc..

È peculiare che la legge parli di "deposito" nel registro delle imprese e non di "iscrizione". Il termine *deposito* fa riferimento alla presentazione dell'atto (protocollazione), ma dal momento del deposito a quello dell'iscrizione può passare un arco di tempo in cui l'atto non è visibile a terzi, oltre al fatto che il registro delle imprese potrebbe rifiutare l'iscrizione.

Si tratta certo di ipotesi limite, per le quali tuttavia dovrebbero essere forniti chiarimenti.

Si segnala che nella richiamata nota di Unioncamere si tenta in modo implicito di assimilare il termine "deposito" usato dalla norma con quello di "iscrizione" probabilmente allo scopo di superare le citate incertezze. In tal sede viene inoltre precisato che il nuovo impianto normativo "*fa emergere una nuova funzione del registro delle imprese, che va ben oltre la tipica funzione pubblicitaria ed informativa, in quanto «costitutiva» dello status di socio a tutti gli effetti nei confronti della società, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti amministrativi (ad esempio intervento e voto) correlati alla titolarità della partecipazione*".

➤ **Dichiarazione di sopravvenuta unipersonalità, di mutamento del socio unico o ricostituzione della pluralità dei soci**

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un unico socio o muta la persona dell'unico socio, o quando si ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la dichiarazione nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'"*avvenuta variazione della compagine sociale*" (e non più dall'iscrizione nel libro soci).

Sarebbe opportuno un intervento ufficiale a chiarimento di cosa debba esattamente intendersi per "*intervenuta variazione della compagine sociale*": se il *perfezionamento del contratto traslativo* (momento di efficacia tra le parti); o il *deposito* nel registro nelle imprese (momento di efficacia della cessione nei confronti della società) o l'*iscrizione* nel registro delle imprese (momento di efficacia nei confronti dei terzi).

In assenza di precisazioni, la prudenza suggerisce di far decorrere i trenta giorni dall'atto traslativo, anche se la *ratio legis* – finalizzata alla tutela delle ragioni dei terzi – consentirebbe di sostenere che i trenta giorni debbano decorrere dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

➤ **Iscrizione di pegno ed usufrutto sulle quote. Pignoramento delle quote**

Dal 30 marzo in poi l'iscrizione del diritto di pegno e di usufrutto su quote deve essere trasmessa esclusivamente al registro delle imprese. Del pari, il pignoramento si esegue mediante notificazione alla società e successiva iscrizione al registro delle imprese (viene meno l'annotazione nel libro soci).

➤ **Responsabilità dell'acquirente per il versamento dei decimi**

Il triennio di responsabilità solidale dell'alienante insieme all'acquirente per il versamento dei decimi ancora dovuti decorre dal momento della iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.

➤ **Deposito del Bilancio**

Come noto, gli amministratori devono presentare al registro delle imprese copia del bilancio approvato. Non è più richiesta l'allegazione dell'elenco aggiornato dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni.

➤ **Convocazioni assembleari**

Le richieste di convocazione assembleare per i soci di S.r.l. dovranno essere effettuate nel domicilio che risulta dal registro delle imprese e non più dal libro soci..

➤ **Statuti societari**

Molti statuti societari di S.r.l. contengono clausole che fanno riferimento al "libro soci". Va da sé che – stante l'intervenuta abrogazione – tali clausole andranno intese con riferimento al deposito nel registro delle imprese. Sarà cura degli amministratori richiamare i soci sulla necessità di adeguare tali clausole alle nuove disposizioni normative.

## TABELLA SINOTTICA

### MODIFICHE AL CODICE CIVILE:

| Precedente versione:  | Versione riformulata dal d.lgs. 185/2008:   |
|---|---|
| <p><b>2470. Efficacia e pubblicità.</b></p> <p>Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento <b>dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma.</b></p> <p>L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. <b>L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito.</b> In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.</p> <p>Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.</p> <p>Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.</p> <p>Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.</p> <p>Le dichiarazioni degli amministratori previste dai <b>precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.</b></p> | <p><b>2470. Efficacia e pubblicità.</b></p> <p>Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento <b>del deposito di cui al successivo comma.</b></p> <p>L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. <b>[abrogato]</b> In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.</p> <p>IDENTICO</p> <p>IDENTICO</p> <p>IDENTICO</p> <p>IDENTICO</p> <p>Le dichiarazioni degli amministratori previste dai <b>commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.</b></p> |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>2471. Espropriazione della partecipazione.</b></p> <p>La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. <b>Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci.</b></p> <p>L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.</p> <p>Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.</p> <p>Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.</p> | <p><b>2471. Espropriazione della partecipazione.</b></p> <p>La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. <b>[abrogato]</b></p> <p>IDENTICO</p> <p>IDENTICO</p> <p>IDENTICO</p>                |
| <p><b>2472. Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti.</b></p> <p>Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel <b>libro dei soci</b>, per i versamenti ancora dovuti.</p> <p>Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.</p>   | <p><b>2472. Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti.</b></p> <p>Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel <b>registro delle imprese</b>, per i versamenti ancora dovuti.</p> <p>IDENTICO</p> |
| <p><b>2478. Libri sociali obbligatori.</b></p> <p>Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere:</p> <p>1) <b>il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci.</b></p> <p>2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese</p>  | <p><b>2478. Libri sociali obbligatori.</b></p> <p>Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere:</p> <p>1) <b>[abrogato]</b></p> <p>2) IDENTICO</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p>ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla società;</p> <p>3) il libro delle decisioni degli amministratori;</p> <p>4) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477.</p> <p>I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori ed il quarto a cura dei sindaci o del revisore.</p> <p>I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.</p>  | <p>3) IDENTICO</p> <p>4) IDENTICO</p> <p>I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma devono essere tenuti a cura degli amministratori e; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto a cura dei sindaci o del revisore.</p> <p>IDENTICO</p>  |
| <p><b>2478-bis. Bilancio e distribuzione degli utili ai soci.</b></p> <p>Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.</p> <p>Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio <b>devono essere depositati</b> presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato e <b>l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.</b></p> <p>La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.</p> <p>Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.</p> <p>Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.</p> <p>Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno</p> | <p><b>2478-bis. Bilancio e distribuzione degli utili ai soci.</b></p> <p>IDENTICO</p> <p>Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio <b>deve essere depositata</b> presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato <b>[abrogato]</b>.</p> <p>IDENTICO</p> <p>IDENTICO</p> <p>IDENTICO</p> <p>IDENTICO</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.</p>   |   |
| <p><b>2479-bis. Assemblea dei soci.</b></p> <p>L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal <b>libro dei soci</b>.</p> <p>Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).</p> <p>Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p> <p>In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.</p> | <p><b>2479-bis. Assemblea dei soci.</b></p> <p>L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal <b>registro delle imprese</b>.</p> <p>IDENTICO</p> <p>IDENTICO</p> <p>IDENTICO</p> <p>IDENTICO</p> |

**MODIFICHE ALL'ART. 36, COMMA 1-BIS, DEL D.L. 112/2008:**

| Precedente versione:  | Versione riformulata dal d.lgs. 185/2008:  |
|---|--|
| <p><b>Art. 36. Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie.</b></p> <p>1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «decorso centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «decorso un anno».</p> <p>1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. <b>In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, si richiama dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma.</b> Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma. <sup>(73)</sup></p> | <p><b>Art. 36. Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie.</b></p> <p>IDENTICO</p> <p>1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. <b>[Abrogato]</b> Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.</p> |